

## LICENZE SPORTIVE ED ASSICURAZIONI

### CAPITOLO I

#### Licenze

##### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Nel dettaglio, le disposizioni relative al tesseramento sportivo CSAI sono pubblicate ogni anno in una apposita circolare informativa, alla quale si rinvia.

##### 1.1 Licenze

a) Chiunque, direttamente o indirettamente, partecipa all'attività sportiva automobilistica è tenuto ad essere titolare di una licenza sportiva rilasciata dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI).

In applicazione del Codice Sportivo Internazionale (Codice) e del Regolamento Nazionale Sportivo (RNS), la CSAI rilascia ai soci dell'Automobile Club d'Italia, che ne fanno richiesta e che ne hanno i requisiti, le seguenti licenze e tessere:

- licenze di concorrente
- licenze di conduttore
- licenze speciali
- tessere Club

Le licenze CSAI rilasciate ai conduttori minorenni sono contraddistinte dalla dicitura "Junior".

Le licenze hanno validità triennale con scadenza annuale al 31 dicembre. Il rinnovo annuale, effettuato mediante apposizione di un ologramma, dà titolo a partecipare all'attività sportiva dalla data di rinnovo al 31 dicembre successivo.

I titolari di licenza CSAI non possono essere contemporaneamente titolari di una analoga licenza rilasciata da un'altra Autorità Sportiva Nazionale della FIA.

b) Le licenze CSAI sono contestualmente anche tessere associative ACI. Per le modalità di rilascio si rinvia alla circolare "tesseramento sportivo 2006" emanata dalla CSAI.

In caso di persona giuridica (ved. successivo art. 2.1.2), l'associazione ACI sarà intestata al suo legale rappresentante.

c) L'associazione ACI non abbinata a una licenza CSAI costituisce titolo a partecipare, a condizione che il titolare presenti un certificato medico di stato di buona salute, alle seguenti manifestazioni non agonistiche: regolarità turistiche, raduni, prove di consumo, attività episodiche di promozione.

d) La CSAI rilascia inoltre tessere Club senza abbinamento alla tessera associativa ACI e con validità limitata alla manifestazione sportiva per la quale sono richieste e rilasciate (ved. successivo art. 4).

##### 1.2 Richiesta delle licenze

Le licenze devono essere richieste alla CSAI (sede di Roma o agli Automobile Club (v. indirizzi in Appendice), presso i quali sono anche disponibili i moduli di domanda che i richiedenti devono compilare in modo leggibile, datare e sottoscrivere ed ai quali dovrà essere allegata la documentazione prevista per ciascuna categoria di licenza.

La patente di guida, obbligatoria per tutte le persone fisiche che richiedono una licenza (esclusi i minorenni, per cui si rimanda al successivo articolo 2.4), deve essere esibita in sede di prima domanda della licenza. La titolarità della patente può decorrere dalla data di superamento degli esami di guida a condizione che l'interessato presenti un documento ufficiale, rilasciato dai competenti organi, da cui sia rilevabile la data dell'esame stesso.

Il rilascio delle prime licenze di Concorrente Persona Giuridica, di Organizzatore, di Costruttore, di Scuderia, di Dirigente, di Ufficiale di gara e di Istruttore è di esclusiva competenza dell'Ufficio Licenze della CSAI.

##### 1.3 Tasse

Salvo diversa indicazione, tutte le licenze della CSAI sono rilasciate a titolo oneroso.

La richiesta di una licenza CSAI comporta il contestuale versamento di una tassa con le modalità previste dalla Norma Supplementare n. 2 (Premessa).

L'avvenuto pagamento delle tasse di licenza deve essere certificato allegando alle gli assegni circolari o le ricevute del bonifico o del versamento in c/c postale. In difetto, le domande di licenza non saranno accettate.

##### 1.4 Duplicati

In caso di smarrimento o furto di una licenza, è possibile ottenerne il duplicato presentando richiesta presso l'ufficio dove è stata richiesta la licenza. Alla richiesta di duplicato devono essere allegate la copia della denuncia di smarrimento o furto presentata ai Carabinieri o alle Autorità di Pubblica Sicurezza e la tassa di 15 Euro versata con le stesse modalità previste per il versamento delle tasse di licenza.

Una tassa di 15 Euro è dovuta anche in caso di aggiornamenti (ad eccezione di quelli conseguenti a passaggi di categoria o ad errori imputabili all'Ufficio che ha rilasciato la licenza).

## 1.5 Trattamento dei dati

La CSAI, in quanto preposta al rilascio delle licenze sportive a chiunque ne faccia richiesta per la partecipazione all'attività sportiva automobilistica, costituisce e gestisce un archivio nazionale contenente i dati personali dei titolari delle varie tipologie di licenze provvedendo anche ad aggiornarlo e a mantenerlo.

Particolari informazioni relative alle licenze contenute nell'archivio possono essere comunicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, ad enti pubblici e/o soggetti privati interessati alle stesse informazioni per l'esercizio delle attività sportive automobilistiche.

La CSAI può diffondere con ogni mezzo di comunicazione l'elenco dei titolari delle licenze che essa stessa ha rilasciato.

## 1.6 Status di licenziato sportivo

Lo status di licenziato sportivo, ancorché la licenza non venga rinnovata alla scadenza dell'annualità, permane fino a quando la licenza non venga rinnovata o fino alla rinuncia espressa dell'interessato al rinnovo o fino alla eventuale squalifica o radiazione.

## 1.7 Annuario CSAI

I titolari delle licenze CSAI hanno diritto a ricevere, gratuitamente, l'Annuario CSAI che deve essere ritirato presso l'Ufficio dove è stata presentata la domanda della licenza.

## 2. LICENZE DI CONCORRENTE E DI CONDUTTORE

### 2.1. Licenze di concorrente e loro classificazione

Le licenze di concorrente consentono ai loro titolari di iscrivere alle gare le vetture e i relativi conduttori. Le licenze di concorrente sono rilasciate alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

#### 2.1.1 Licenze di concorrente persona fisica

Le licenze di concorrente persona fisica sono rilasciate alle persone fisiche maggiorenni. I loro titolari possono iscrivere a una gara, una sola vettura e il o i relativi conduttori.

Nei rallies e in tutte le competizioni che prevedono equipaggi formati da due o più conduttori, l'obbligo della licenza di concorrente incombe soltanto al conduttore che "iscrive" la vettura e i relativi conduttori (equipaggio).

#### 2.1.2 Licenze di concorrente persona giuridica

La personalità giuridica cui si fa riferimento nella presente Norma Supplementare è intesa a fini sportivi.

Le licenze di concorrente persona giuridica (PG) sono rilasciate agli Enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato e alle Associazioni Sportive o Società costituite sotto forma di Società per Azioni, di Società a responsabilità limitata, di Società in accomandita per azioni e in accomandita semplice, di Società in nome collettivo. I loro titolari possono iscrivere a una gara, una o più vetture e i relativi conduttori.

#### 2.1.3 Rappresentanza, in sede di gara, dei concorrenti Persona Giuridica

In sede di gara, il concorrente Persona Giuridica può essere rappresentato, a tutti gli effetti, da persona munita di delega scritta oppure dal conduttore che sono quindi legittimati a presentare reclami, a rappresentare il concorrente nei confronti degli Ufficiali di Gara e a preavvisare ricorso in appello, fermo restando che nelle fasi successive il ricorso deve essere presentato direttamente dal concorrente PG nei modi e nei termini previsti dal RNS.

Il potere di delega del conduttore è limitato ai fatti e agli avvenimenti della manifestazione alla quale il conduttore è stato iscritto che riguardano in prima persona esso conduttore e/o altro conduttore componente l'equipaggio, non estendendosi alla delega ad altri conduttori e/o equipaggi iscritti dal medesimo concorrente PG.

Il concorrente PG con il suo rappresentante legale, indipendentemente dal fatto di essere presente o meno alla manifestazione, può sostituire o affiancare la persona alla quale ha rilasciato delega e/o il conduttore che ha iscritto.

### 2.2. Licenze di conduttore e loro classificazione

Le licenze di conduttore, che sono rilasciate soltanto alle persone fisiche, consentono ai loro titolari di condurre una vettura in gara.

Le licenze di conduttore sono distinte da quelle di concorrente. Le figure di concorrente e di conduttore possono tuttavia coesistere nella stessa persona (ad esempio quando il conduttore è anche il concorrente di se stesso); in questo caso le due licenze, pur rimanendo distinte, sono materialmente unificate in una sola licenza di concorrente/conduttore.

Le licenze di conduttore sono suddivise in licenze internazionali e licenze nazionali.

La partecipazione alle gare dei titolari delle diverse categorie di licenza è regolata dalle disposizioni del successivo art. 2.6.

Tutte le licenze di conduttore sono comprensive di una polizza infortuni.

#### 2.2.1 Licenze internazionali

Le licenze internazionali sono rilasciate a chi è o è stato titolare di una licenza internazionale oppure ai titolari di licenza nazionale che richiedono, avendone i requisiti, la licenza internazionale "C".

Le licenze internazionali sono suddivise, in ordine crescente, nelle seguenti categorie o gradi:

- categoria "C";
- categoria "B";
- categoria "A".

Le licenze contraddistinte con la lettera "H" ("C" H, "B" H, "A" H) hanno la stessa validità, ma sono riservate ai conduttori disabili che utilizzano vetture con comandi adattati.

#### 2.2.2 Licenze Nazionali

Le licenze nazionali sono rilasciate a chi richiede la licenza per la prima volta e a chi ne è già titolare, ma non ha maturato i requisiti per il passaggio alla licenza "C" internazionale oppure non richiede, in sede di rinnovo, tale passaggio di categoria.

Il rilascio della prima licenza di conduttore, con esclusione delle licenze di regolarità, è subordinato alla frequenza di un corso sull'ordinamento generale dello sport automobilistico, sui regolamenti base che lo disciplinano e sulle bandiere di segnalazione. Alla fine del corso, organizzato a cura degli Automobile Club presso le loro sedi, è rilasciato un attestato di frequenza, da allegare alla domanda di licenza.

Le licenze nazionali sono suddivise nelle seguenti categorie o gradi:

- categoria "C" Nazionale.
- categoria "C" Nazionale H (disabili).

La licenza ha la stessa validità della licenza "C" Nazionale, ma è riservata ai conduttori disabili che utilizzano vetture con comandi adattati;

- categoria "D".

La licenza può essere richiesta in alternativa alla licenza "C" Nazionale con le limitazioni previste nel successivo art. 2.6.

- Promotion.

La licenza, rilasciata ai conduttori di 16 e 17 anni, consente di partecipare soltanto alle gare di autocross, limitatamente alle vetture della classe promotion.

- Regolarità.
- Navigatore Rallies H Disabili.

La licenza è riservata ai disabili per infortuni o infermità o ridotta capacità visiva (cecità esclusa) e ai soggetti con patologie che possono comportare incompatibilità con la pratica dello Sport automobilistico. La licenza consente di partecipare ai Rallies in qualità di "navigatore" (secondo conduttore). Non abilita in alcun caso a guidare le vetture in gara.

### **2.3. Passaggi di categoria (licenze di conduttore)**

I passaggi di categoria sono concessi ai conduttori che ne fanno richiesta scritta e che allegano, alla richiesta, la documentazione attestante i risultati conseguiti (classifiche, articoli di stampa, dichiarazioni degli organizzatori, attestato di superamento del test presso la Scuola Federale di Pilotaggio, ecc.).

Per i disabili il passaggio di categoria di cui ai seguenti paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 è concesso con il parere della FISAPS.

#### **2.3.1 Passaggio alla licenza "C" Internazionale**

Il passaggio dalla licenza "C" Nazionale o "D" alla licenza "C" Internazionale è concesso, previa autorizzazione della CSAI - Ufficio Licenze, direttamente dagli Automobile Club. Per ottenere tale passaggio, sono richiesti almeno 5 piazzamenti in competizioni automobilistiche diverse dalle manifestazioni di regolarità e da quelle non agonistiche. A tal fine, l'aver portato a termine due prove speciali in un rallies (esclusi i rallies sprint ed i rallies autostorici), oppure un settore selettivo in un Rally Tout Terrain, equivale a un piazzamento. Il passaggio può essere altresì concesso ai conduttori karting di interesse nazionale segnalati dalla Federazione Italiana Karting.

Per i minorenni i passaggi dalla licenza "C" Nazionale alla "C" Internazionale sono concessi a discrezione della CSAI, su richiesta dell'interessato ed in base ai risultati di gara conseguiti.

#### **2.3.2 Passaggio alla licenza "B" Internazionale**

Il passaggio dalla licenza "C" Internazionale alla licenza "B" è concesso dalla CSAI - Ufficio Licenze su richiesta degli interessati, a condizione che gli stessi abbiano conseguito, nei 24 mesi precedenti la richiesta, almeno 5 piazzamenti in competizioni automobilistiche internazionali o di Campionato o di Trofeo nazionale.

#### **2.3.3 Passaggio alla licenza "A" Internazionale**

Il passaggio dalla licenza "B" Internazionale alla licenza "A" è concesso dalla CSAI - Ufficio Licenze su richiesta degli interessati, a condizione che gli stessi abbiano conseguito, nei 24 mesi precedenti la richiesta, almeno 5 piazzamenti nei primi 5 posti in competizioni automobilistiche di velocità in circuito internazionali o di Campionato o di Trofeo (escluse quelle per auto storiche).

Ai fini del passaggio di categoria non si applicano le disposizioni del secondo capoverso della lettera b1 dell'art. 16 RNS.

#### **2.3.4 Tests di abilitazione**

Ai fini dei passaggi di categoria da "C" nazionale a "C" e da "C" a "B", i risultati possono essere sostituiti da un test di abilitazione da effettuarsi presso la Scuola Federale CSAI di pilotaggio.

La metodologia e le modalità dei tests di abilitazione sono stabilite dalla Scuola Federale CSAI previa approvazione della CSAI.

In linea di massima i tests, che possono essere itineranti, hanno la durata massima di due giorni. I conduttori che fanno domanda di partecipazione ai test che vi sono ammessi devono:

- intervenire anche con la propria vettura
- rispettare le metodologie e modalità di svolgimento
- versare una quota di partecipazione alle spese di organizzazione dei tests che, per non essere antieconomici, possono prevedere un numero minimo di partecipanti.

**2.3.5** La CSAI si riserva la facoltà di effettuare passaggi a categorie superiori o inferiori e di concedere, con propria valutazione discrezionale, sentito il parere della S/Commissione competente, il passaggio di categoria a quei conduttori che non siano in possesso di tutti i risultati richiesti.

### **2.4. Conduttori minorenni**

#### **2.4.1 Partecipazione**

La partecipazione dei conduttori minorenni è ammessa soltanto nelle gare di velocità che si svolgono in autodromo o sui minimi impianti, a condizione che gli stessi guidino vetture di gruppo N o di formula con cilindrata non superiore a 1600 cc o vetture ad energia alternative (salvo deroghe espressamente autorizzate dalla CSAI).

Ai conduttori minorenni, titolari di licenza, è inoltre consentito di effettuare in autodromo e su minimi impianti prove tecniche di allenamento, anche non direttamente connesse alle gare.

#### **2.4.2 Requisiti**

Per ottenere la licenza di conduttore, i minorenni devono avere compiuto 16 anni (salvo deroghe espressamente autorizzate dalla CSAI), aver conseguito l'abilitazione presso la Scuola Federale di Pilotaggio CSAI ed avere l'autorizzazione dell'esercente la potestà. L'abilitazione della Scuola Federale di Pilotaggio non è richiesta per ottenere una licenza Promotion.

#### **2.4.3 Autorizzazione dell'esercente la potestà**

L'autorizzazione deve essere data da entrambi i genitori mediante autocertificazione o dichiarazione con firma autenticata.

Nel primo caso (autocertificazione), gli esercenti la potestà devono fotocopiare i loro documenti di identità e dichiarare, sullo stesso foglio della fotocopia, di esercitare la potestà sul minore, di autorizzare il rilascio a suo nome di una licenza di conduttore affinché lo stesso possa partecipare a competizioni automobilistiche e di assumersi la responsabilità dell'autorizzazione.

Nel secondo caso (dichiarazione con firma autenticata), gli esercenti la potestà devono dare le stesse dichiarazioni richieste per l'autocertificazione, senza fotocopiare i loro documenti.

L'autorizzazione deve essere datata e sottoscritta da entrambi i genitori. Se ad esercitare la potestà è uno solo dei genitori, l'autorizzazione può essere fatta soltanto da quest'ultimo, che deve però dichiarare per quale motivo la esercita in via esclusiva.

#### **2.4.4 Patente di guida**

Ai conduttori minorenni non è richiesta la patente di guida. Fino al conseguimento della patente, la licenza rilasciata ai minorenni avrà validità limitata alle sole gare in autodromo o su minimi impianti.

#### **2.4.5 Iscrizione alle competizioni**

I conduttori minorenni devono essere iscritti da un concorrente persona fisica maggiorenne oppure da un concorrente persona giuridica (in questo caso, il conduttore minorenni deve essere titolare del duplicato della licenza di concorrente persona giuridica).

#### **2.5. Pseudonimo**

Le licenze di concorrente (persona fisica) e di conduttore possono essere rilasciate con uno pseudonimo che può essere richiesto anche successivamente al rilascio della licenza cui si riferisce.

Ogni pseudonimo deve essere rilasciato con la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Licenze della CSAI.

Chi è contemporaneamente titolare di una licenza di concorrente (persona fisica) e di una licenza di conduttore non può ottenere il rilascio dello pseudonimo riferito a una sola delle due licenze.

#### **2.6. Licenze di conduttore richieste per la partecipazione alle competizioni**

Nella tabella che segue sono indicate le competizioni alle quali i titolari delle diverse categorie di licenza di conduttore possono partecipare:

#### **2.7 Limitazioni alla guida**

Il Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 117) prevede delle limitazioni alla guida delle vetture, limitazioni che sono preminenti rispetto all'abilitazione sportiva e che sono limitate alle competizioni che si svolgono su strade aperte al traffico normale.

*"Codice della Strada, Art. 117*

*Limitazioni nella guida*

*1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 20anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kw/kg.*

*2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.*

*3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.*

*4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.*

*5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 121.200 (Euro 62,69) a Lire 484.800 (Euro 250,38). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI."*

## 2.8 Partecipazione gare all'estero

I concorrenti e i conduttori titolari di licenza nazionale non possono partecipare alle gare che si svolgono all'estero.

I concorrenti e i conduttori titolari di licenza internazionale possono partecipare a una gara all'estero soltanto se questa è iscritta nel calendario sportivo internazionale della FIA. L'autorizzazione della CSAI è compresa nella licenza internazionale.

In deroga, la FIA autorizza i conduttori titolari di una licenza nazionale o internazionale a partecipare alle gare nazionali che si svolgono nei Paesi della Unione Europea e in quelli assimilati (Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) a condizione che le gare siano state iscritte nel calendario della FIA come "gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata".

## 2.9 Documentazioni delle licenze richieste per il concorrente e conduttore

Per il rilascio delle varie tipologie di licenze di concorrente e conduttore sono richieste le seguenti documentazioni

**a) Concorrente persona giuridica** (enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, società per azioni, a responsabilità limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome collettivo):

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato). Lo Statuto deve prevedere che la Scuderia, la Società o l'Ente ha come scopo anche la partecipazione a manifestazioni sportive motoristiche e la richiesta delle necessarie licenze sportive;
- certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
- copia del decreto del Capo dello Stato (enti riconosciuti con questa forma);
- copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a essere titolare di una licenza di concorrente persona giuridica (soltanto per gli enti).

**b) Concorrente persona fisica:**

- patente di guida.

**c) Conduttori:**

- patente di guida;
- certificato di idoneità fisica rilasciato dalle Unità Sanitarie Locali, dai Centri di Medicina dello Sport e dalle altre strutture autorizzate dalle Regioni. Per le modalità di richiesta e rilascio si rinvia alla N.S. 6.
- certificato di vaccinazione antitetanica (solo per chi richiede la licenza per la prima volta);

**d) Licenza di Regolarità**

- patente di guida (soltanto se il titolare della licenza partecipa alla manifestazione sportiva in qualità di conduttore. La patente deve essere presentata in sede di verifiche sportive preliminari);
- certificato medico di stato di buona salute.

**e) documentazione aggiuntiva per il rilascio delle licenze di conduttore:**

- per conduttori disabili: parere della FISAPS.
- per conduttori minorenni: certificato di abilitazione presso la Scuola di Pilotaggio Federale CSAI (non richiesto per la licenza Promotion) e autorizzazione di entrambi i genitori (vedere articolo "conduttori minorenni").
- attestato di frequenza del corso per il rilascio della prima licenza.

**f) Tasse:** vedi l'art. 5 successivo.

## 3. LICENZE SPECIALI

Le licenze speciali sono rilasciate alle persone fisiche, alle associazioni sportive, agli enti e alle società che ne fanno richiesta per ottenere il riconoscimento di oggetti di diritto sportivo. Esse consentono di partecipare all'attività sportiva con le funzioni proprie delle qualifiche per le quali sono richieste e rilasciate. Non consentono né di iscrivere né di condurre una vettura in gara.

Sono previste licenze speciali per ciascuna delle seguenti categorie:

- autodromo
- certificato di organizzazione
- costruttore
- direttore sportivo e direttore tecnico di scuderia
- dirigente
- istruttore
- noleggiatore
- organizzatore
- preparatore
- scuderia
- ufficiale di gara
- Commissario Sportivo
- associazione Ufficiali di Gara

Tutte le licenze speciali rilasciate alle persone fisiche sono comprensive di una polizza infortuni.

### 3.1. Autodromo

La licenza è rilasciata ai circuiti permanenti, alle piste di autocross ed ai minimpianti che hanno ottenuto l'omologazione della CSAI.

**a) Sono previste quattro categorie di licenza:**

- Licenza "A" (circuiti oltre 3 Km)
- Licenza "B" (circuiti fino a 3 Km)
- Licenza "C" Crossodromi
- Licenza "D" Minimpianti

**b) Documentazione richiesta:**

- copia della comunicazione CSAI di omologazione.

c) Tasse: ved. art. 5

### 3.2. Certificato di organizzazione (valevole per una sola manifestazione).

Il certificato è rilasciato, tramite gli Automobile Club, ai Comitati Organizzatori costituiti per l'organizzazione di manifestazioni di regolarità Turistica, Raduni, Cacce al Tesoro, Gymkane, Prove di consumo e manifestazioni atipiche assimilabili. Non è richiesto l'affiancamento a un organizzatore già titolare di licenza.

a) Documentazione:

- autocertificazione di costituzione del Comitato Organizzatore in cui devono essere indicati i nomi e i dati anagrafici dei componenti (almeno tre) e gli estremi di un loro valido documento di identità e la manifestazione per la quale il comitato è costituito. Nell'atto costitutivo, sottoscritto da tutti i componenti, deve essere indicato chi svolge le funzioni di Presidente.

b) tassa: ved. art. 5.

### 3.3. Costruttore

#### 3.3.1. Costruttori di vetture sportive

Per costruttore di vetture sportive si intende la Società o persona fisica che progetta e costruisce parte o tutta la vettura o ne assembla le parti costruite da fornitori da essa riconosciuti e autorizzati e che abbia già acquisito un curriculum e quindi una competenza tecnica e/o dimostrato di avere le strutture adeguate per la costruzione e/o assemblaggio di veicoli da competizione.

a) Sono rilasciate due categorie di licenze di costruttore di vetture sportive

Licenza A - costruttori di vetture con omologazione FIA

Licenza B - costruttori di vetture con omologazione CSAI

I costruttori affiliati all'ANFIA non hanno l'obbligo di essere titolari di licenza. L'esserne titolari dà diritto a:

- essere rappresentati in Consiglio Sportivo Nazionale;
- essere consultati dalla CSAI su questioni di loro interesse e competenza;
- chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale;
- compilare, per quanto di loro competenza, i Passaporti Tecnici (pagg. 9 e 10 - centine di sicurezza)

Gli stessi hanno il dovere - oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI - di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.

b) Documentazione richiesta:

- copia conforme della documentazione societaria ed una relazione che ne comprovi il curriculum;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale), da cui risulti che l'attività dell'azienda è la costruzione di autovetture e delle categorie merceologiche per le quali è richiesta l'omologazione;
- certificazione redatta da un ingegnere iscritto in un albo professionale con la quale il medesimo attesti l'impegno quale supervisore della sicurezza complessiva delle costruzioni;
- elenco dettagliato dei macchinari e delle attrezzature disponibili;
- planimetria dei locali;
- elenco e relative mansioni del personale.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, in originale, alla Segreteria della S/Commissione Tecnica (20121 Milano, Corso Venezia 45).

Il Comitato Esecutivo della CSAI, sentito il parere della S/Commissione Tecnica, invierà un proprio incaricato, con spese a carico del Costruttore che richiede la licenza, per visionare i locali, le attrezzature ed i manufatti ed esprimersi in merito alla validità delle strutture ed alla competenza del Costruttore.

Se la licenza viene richiesta dopo tre anni di mancato rinnovo, il costruttore deve presentare di nuovo la documentazione sopra indicata.

I titolari della licenza "A" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "B" o "C".

I titolari della licenza "B" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "C".

c) Tasse: ved. art. 5.

#### 3.3.2. Costruttori di accessori tecnici e costruttore di equipaggiamenti di sicurezza

Per costruttore di accessori tecnici o di equipaggiamenti di sicurezza si intende la Società o Ditta che progetta e fabbrica quanto previsto, anche assemblandone le loro parti realizzate da fornitori da essa riconosciuti ed autorizzati, che abbia acquisito una comprovata esperienza ed una competenza nel settore e/o dimostrato di avere le strutture adeguate per la fabbricazione dei medesimi.

Sono rilasciate due categorie di licenze:

Licenza C - Costruttori di accessori tecnici;

Licenza D - Costruttori di equipaggiamenti di sicurezza.

I Costruttori affiliati all'ANFIA non hanno l'obbligo di essere titolari di licenza.

a) Licenza C - costruttori di accessori tecnici

La licenza "C" di costruttore di accessori tecnici è rilasciata ai costruttori di Roll bar, catalizzatori, luci pioggia, ecc. che acquisiscono, con la licenza, il diritto di essere consultati dalla CSAI sulle questioni di loro interesse e competenza e/o di chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale, a fronte del dovere, oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI, di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.

a1) documentazione richiesta:

- è richiesta la medesima documentazione prevista per i costruttori di vetture sportive, con l'unica eccezione che nel certificato di iscrizione alla camera di commercio non è necessario che sia inserita la dicitura "costruzione di autovetture".

a2) Tassa: ved. art. 5.

b) Licenza D - costruttori di equipaggiamenti di sicurezza

La licenza "D" di costruttore di equipaggiamenti di sicurezza è rilasciata ai costruttori di abbigliamento protettivo a prova di fiamma e calore ad uso dei piloti in competizione, di sistemi di estinzione, estintori, cinture di sicurezza, valvole antiritorno carburante, sedili, serbatoi di sicurezza, rivestimenti protettivi, dei roll bar, barriere di sicurezza per circuiti, appoggiatesta per F1., caschi ed eventuali altri dispositivi indicati dalla N.S.8.

I titolari di licenza di Costruttore "D" hanno il diritto di essere consultati dalla CSAI sulle questioni di loro interesse e competenza e/o di chiedere alla CSAI sostegno ed assistenza in campo nazionale ed internazionale, oltre al diritto di essere rappresentati nel Gruppo di Lavoro FIA per le omologazioni di equipaggiamenti di sicurezza (l'incaricato deve essere di gradimento della CSAI), a fronte del dovere, oltre agli obblighi previsti per tutti i licenziati CSAI, di consultare e/o preavvertire la CSAI in caso di azioni e/o attività da svolgere sul piano sportivo nazionale e internazionale.

b1) Documentazione richiesta:

- copia conforme della documentazione societaria ed una relazione che ne comprovi il curriculum;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale), da cui risulti che l'attività dell'azienda è la fabbricazione di equipaggiamenti di sicurezza, come sopra definiti;
- parere della S/Commissione Circuiti e Sicurezza della CSAI. Il Comitato Esecutivo della CSAI, sentito il parere della S/Commissione Circuiti e Sicurezza, invierà un proprio incaricato, le cui spese di trasferta saranno a carico del richiedente la licenza, per visionare i locali, le attrezzature ed i prodotti e per attestarne la validità.

b2) Tassa: ved. art. 5.

#### 3.4. Direttore Sportivo e Direttore Tecnico di Scuderia

La licenza è rilasciata a chi ricopre tali qualifiche presso una Scuderia titolare di licenza CSAI.

a) Documentazione richiesta:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Scuderia di appartenenza, che attesti tali qualifiche;
- patente di guida.

b) Tassa: ved. art. 5.

#### 3.5. Dirigente

La licenza è rilasciata ai componenti degli organismi centrali, periferici, giurisdizionali e tecnico-consulativi della CSAI.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida

b) Tassa: ved. art. 5.

#### 3.6. Istruttore

Sono previste due licenze di Istruttore. Una è rilasciata agli istruttori della Scuola Federale di Pilotaggio e una agli Istruttori Regionali che hanno partecipato e superato corsi specifici di abilitazione organizzati dalla CSAI.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida
- proposta della Scuola di Pilotaggio Federale CSAI (soltanto per la licenza di Istruttore Scuola Federale di Pilotaggio);
- attestato di superamento del corso di abilitazione (soltanto per la licenza di Istruttore regionale).

b) Tassa: ved. art. 5.

#### 3.7. Noleggiatore

È rilasciata alle persone fisiche e alle società che sono proprietarie o hanno la disponibilità di almeno 3 vetture da competizione da adibire, nell'anno cui si riferisce la licenza, a noleggio.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida (se persona fisica);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (soltanto per le imprese commerciali);
- dichiarazione di proprietà o di disponibilità di almeno 3 vetture da competizione da adibire, nell'anno cui si riferisce la licenza, a noleggio

b) Tassa: ved. art. 5.

#### 3.8 Organizzatore

La licenza è rilasciata agli enti, alle società e alle associazioni sportive già titolari di licenza di organizzatore o a quelli che non ne sono ancora titolari, ma hanno affiancato in gara un organizzatore già licenziato. L'affiancamento non è richiesto agli Automobile Club.

a) Le licenze di Organizzatore, suddivise nelle tre categorie "A" (gare titolate FIA), "B" (gare titolate CSAI ed internazionali non titolate) e "C" (tutte le altre gare), danno titolo ad organizzare gare nei settori nei quali sono stati effettuati gli affiancamenti:

a1) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti nei Rallies (compresi i Rallies Tout Terrain e i Rallies per Auto Storiche) e nelle gare di Velocità in Circuito (comprese quelle su minimpianto) e in Salita possono organizzare gare in tutti i settori di attività;

a2) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti negli Slalom, nelle gare di Velocità su Terra, nelle gare Fuoristrada e nelle gare di Accelerazione, possono organizzare gare in tutti i settori di attività esclusi quelli indicati nella precedente lettera a1);

a3) gli organizzatori che hanno effettuato gli affiancamenti nelle gare di regolarità (storica, moderna, fuoristrada) possono organizzare gare in tutti i settori di attività, esclusi quelli indicati nelle precedenti lettere a1) e a2).

b) Documentazione richiesta:

b1) Organizzatore con personalità giuridica (enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato, società per azioni, a responsabilità limitata, e in accomandita per azioni, in accomandita semplice e in nome collettivo):

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
- certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
- copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli enti riconosciuti con questa forma);
- copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a iscriversi a calendario sportivo e organizzare una gara (soltanto per gli enti);
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'iscrizione di gare nel Calendario sportivo; o dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall'Organizzatore con cui è stato fatto l'affiancamento previsto dalla N.S.7 (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta).

b2) Organizzatore senza personalità giuridica (scuderie e associazioni sportive):

- copia dell'atto notarile di costituzione e dello statuto;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti l'iscrizione di gare nel Calendario sportivo;

- dichiarazione di accertata capacità organizzativa rilasciata dall'Organizzatore, titolare di licenza, con cui è stato fatto l'affiancamento previsto dalla N.S.7 (soltanto per gli organizzatori che richiedono la licenza per la prima volta).

b3) Nello Statuto deve essere indicato che la Scuderia Società o Ente ha lo scopo di organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali.

c) Tasse: ved. art. 5.

### 3.9. Preparatore

La licenza è rilasciata a chi può documentare di assistere e/o di preparare nell'anno cui si riferisce la licenza o di avere assistito e/o preparato nell'anno precedente almeno 3 vetture da competizione.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida (se persona fisica);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (soltanto per le imprese commerciali); dichiarazione che la persona o l'impresa assiste e/o prepara, nell'anno cui si riferisce la licenza, oppure ha assistito e/o preparato, nell'anno precedente, almeno 3 vetture da competizione.

b) Tassa: ved. art. 5.

### 3.10. Scuderia

La licenza è rilasciata alle associazioni sportive senza personalità giuridica che hanno tra i loro associati, nell'anno cui la licenza si riferisce, almeno 10 conduttori titolari di licenza di conduttore. È rilasciata anche alle associazioni sportive, alle società e agli enti con personalità giuridica.

a) Documentazione richiesta:

a1) Se la licenza è richiesta da un soggetto con personalità giuridica:

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato presso la Cancelleria del Tribunale (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
- certificato della Camera di Commercio (esclusi gli enti riconosciuti con decreto del Capo dello Stato);
- copia del decreto del Capo dello Stato (soltanto per gli enti riconosciuti con questa forma);
- copia della delibera del competente organo dell'ente che autorizza l'ente stesso a essere titolare di una licenza di Scuderia (soltanto per gli enti);

a2) Se la licenza è richiesta da un soggetto senza personalità giuridica (scuderie o associazioni sportive):

- copia dell'atto notarile di costituzione e dello statuto;
- registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio di Registro (facoltativo, in sostituzione della costituzione e dello statuto in atto notarile);
- dichiarazione di almeno 10 conduttori, titolari di licenza di conduttore, che attestino di essere soci della scuderia o dell'associazione sportiva che richiede la licenza.

b) Tasse: ved. art. 5.

### 3.11. Ufficiale di Gara

La licenza è rilasciata alle persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione della CSAI secondo le disposizioni della NS n. 4.

Le licenze di Ufficiale di gara devono essere rinnovate, prima che l'Ufficiale di Gara interessato eserciti le proprie funzioni.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida;
- certificato di idoneità fisica generale (in sostituzione della patente);
- abilitazione attestata con una autocertificazione o con l'esibizione della licenza di ufficiale di gara (in caso di rinnovo) o con una dichiarazione del Gruppo Ufficiali di Gara.

b) Tasse: ved. art. 5.

### 3.12. Commissario Sportivo

La licenza è rilasciata alle persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione della CSAI.

La licenza deve essere rinnovata prima che il Commissario Sportivo interessato eserciti le proprie funzioni.

a) Documentazione richiesta:

- patente di guida;
- abilitazione attestata con una autocertificazione o con l'esibizione della licenza di Commissario Sportivo (in caso di rinnovo) o con una dichiarazione del Gruppo Commissari Sportivi.

b) Tasse: ved. art. 5.

### 3.13. Associazioni Ufficiali di Gara

La licenza è rilasciata alle associazioni degli ufficiali di gara costituiti in conformità allo Statuto pubblicato in calce alla N.S. 4.

a) Documentazioni richieste:

- parere dell'A.C. competente per territorio;
- parere del Gruppo Ufficiali di Gara;
- copia dell'atto notarile di costituzione e dello statuto;
- copia della registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio di Registro (facoltativa, in sostituzione dell'atto notarile).

b) Tasse: ved. art. 5.

## 4. TESSERE CLUB

Le tessere Club CSAI sono rilasciate direttamente dagli Automobile Club. Esse hanno validità per una sola manifestazione e consentono la partecipazione, alle stesse condizioni, alle manifestazioni alle quali possono partecipare i titolari delle licenze di regolarità, ad eccezione delle gare di regolarità classica, di regolarità Sport e di regolarità Challenge.



a) Documentazione richiesta: quella richiesta per le licenze di regolarità.

b) Tasse: ved. art. 5.

## 5. TASSE DI LICENZA (in Euro)

Salvo quanto diversamente indicato, le tasse di licenza sono comprensive delle prestazioni delle Tessere ACI Motocity (conduttori minorenni e Ufficiali di Gara) e ACI Sistema (tutte le altre licenze).

Per le licenze in capo allo stesso soggetto è dovuta una sola associazione ACI. All'eventuale seconda licenza sarà applicato uno sconto di 49,00 Euro. Lo stesso sconto sarà applicato al richiedente che fosse già in possesso di una Associazione ACI in corso di validità.

La riscossione delle tasse di licenza sarà curata dagli Uffici che riceveranno le domande di licenza ai fini del successivo inoltro delle stesse alla CSAI.

LICENZE	TASSE
<b>a) Internazionali di concorrente</b>	
Concorrente Persona Giuridica (PG)	1.250,00
Solo Concorrente Persona Fisica (a)	130,00
Pseudonimo (b)	80,00
<b>b) Nazionali di concorrente</b>	
Solo Concorrente Persona Fisica (a)	130,00
Pseudonimo (b)	80,00
<b>c) Internazionali di conduttore</b>	
Solo Conduttore A (a)	550,00
Solo Conduttore B (a)	325,00
Solo Conduttore C (a)	175,00 (conduttori minorenni 155,00)
Pseudonimo (b)	80,00
<b>d) Nazionali di conduttore</b>	
Solo Conduttore C Nazionale (a)	170,00 (conduttori minorenni 150,00)
Regolarità	60,00 (solo navigatori minorenni)
Pseudonimo (b)	80,00
<b>e) Concorrenti/conduttori (licenza unica)</b>	
Concorrente/conduttore A Internazionale	630,00
Concorrente/conduttore B Internazionale	405,00
Concorrente/conduttore C Internazionale (a)	255,00
Concorrente/conduttore C Nazionale (a)	250,00
Concorrente/conduttore D Nazionale (a)	135,00
Concorrente/conduttore Regolarità Naz. (a)	80,00
Promotion Nazionale (Autocross)	110,00
Pseudonimo (b)	80,00
<b>f) Navigatori Rallies H Disabili</b>	
	130,00
<b>g) Speciali</b>	
Associazione Ufficiali di gara	120,00
Autodromo A	2.100,00
Autodromo B	1.100,00
Autodromo C	300,00
Autodromo D	300,00
Costruttore A (c)	1.250,00
Costruttore B (d)	600,00
Costruttore C (e)	330,00
Costruttore D (f)	330,00
Direttore Sportivo/Tecnico di Scuderia	125,00
Dirigente Sportivo	65,00
Istruttore	115,00
Noleggiatore	600,00
Organizzatore A	600,00
Organizzatore B	490,00
Organizzatore C	325,00
Organizzazione (Certificato di) (g)	50,00
Preparatore	300,00
Scuderia	285,00
Tessera Club (g) (h)	12,00
Ufficiale di gara (i):	
- Direttori di gara	90,00/100,00 (l)
- CS e CT Nazionali	70,00/80,00 (l)

- gli altri Ufficiali di Gara 50,00/60,00 (l)

a) Comprese le licenze H disabili

b) Non è compresa l'associazione ACI

c) Tassa base alla quale vanno aggiunte le seguenti sovrattasse:

- licenza A/A	Formula 1	660,00
- licenza A/B	Formula 3000	525,00
- licenza A/C	Formula 3	440,00
- licenza A/D	Formule internazionali	440,00
- licenza A/E	Gruppi N, A, B, T, GT, NGT	440,00
- licenza A/F	Sport, Prototipi	330,00

I titolari della licenza "A" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "B" o "C".

d) Tassa base alla quale vanno aggiunte le seguenti sovrattasse:

- licenza B/A	Gruppi N, A, B, T, GT, NGT	220,00
- licenza B/B	Formule nazionali	110,00
- licenza B/C	Sport, prototipi	165,00

I titolari della licenza "B" possono richiedere anche le omologazioni per le quali è richiesta la licenza "C".

e) Roll-bar, catalizzatori, luci pioggia, ecc.

f) Abbigliamento di sicurezza, sistemi di estinzione, cinture di sicurezza, valvole anti-ritorno carburante, sedili, serbatoi di sicurezza, rivestimenti protettivi dei roll-bar, barriere di sicurezza per circuiti, appoggiatesta per F1, caschi ecc.

g) Valevole per una sola gara. Non è compresa l'Associazione ACI.

(h) Per ogni tessera, 10 Euro saranno incamerati dall'Automobile Club e 2 Euro trasmessi all'ACI/ CSAI a cura dello stesso Automobile Club con un versamento unico da effettuare entro il 31 dicembre con le modalità indicate nella Norma Supplementare 2 (Premessa).

(i) Una sola tassa, la più alta

(l) La prima cifra si riferisce alla licenza abbinata alle prestazioni dell'associazione ACI Motocity.

La seconda cifra si riferisce alla licenza abbinata alle prestazioni dell'associazione ACI Sistema.

## CAPITOLO II

### Assicurazioni

#### Assicurazioni Obbligatorie

Le licenze di conduttore e le licenze speciali rilasciate alle persone fisiche sono comprensive di una polizza infortuni. Con l'iscrizione a ogni singola gara, i conduttori sono inoltre assicurati, a cura dell'organizzatore, per la responsabilità civile verso terzi, per i danni tra conduttori e per i danni subiti durante lo svolgimento delle gare.

Quando prestano servizio, gli Ufficiali di gara godono di una seconda polizza infortuni integrativa e di una polizza (che si estende anche alle eventuali spese di giudizio civile e/o penale) per la responsabilità civile per danni provocati ai concorrenti e ai conduttori durante lo svolgimento delle gare e relative prove di qualificazione, entrambe con premi a carico dell'organizzatore. La polizza di responsabilità civile per danni provocati ai concorrenti e ai conduttori si estende anche agli organizzatori.

#### 1. ASSICURAZIONE INFORTUNI

Le prestazioni assicurative infortuni, prestate, limitatamente al 2006, dalla SARA, sono le seguenti:

a) Categoria: Conduttori auto e Conduttori karting

Morte	Euro 30.000,00
Invalidità permanente	Euro 30.000,00 (franchigia fissa 5%, annullata per invalidità permanente uguale o superiore al 25%)

b) Categoria: Licenze Speciali

(Ufficiali di gara-Direttori Sportivi-Dirigenti-Preparatori)

L'assicurazione vale unicamente per il rischio derivante dall'espletamento del loro mandato direttamente connesso a mansioni sportive.

Per ogni eventuale controversia riguardante l'esecuzione della presente Convenzione è competente esclusivamente il Foro di Roma".

#### 2. ASSICURAZIONE RCT COMITATO ORGANIZZATORE

##### 2.1. Gare e Competizioni Sportive

L'assicurazione stipulata a norma degli artt. 1 e 2 della legge 24.12.1969, n. 990 non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare e competizioni sportive, anche se in circuito chiuso ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'art. 3 della legge medesima. Detto articolo recita: "le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della predetta legge.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati".

##### 2.2. Obblighi degli organizzatori di gare e competizioni sportive

In tutte le competizioni gli Organizzatori devono consegnare ai Commissari Sportivi, in originale, la dichiarazione, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati: la formula della gara o competizione alla quale l'assicurazione si riferisce, la durata della stessa e gli estremi di registrazione a giornale cassa del premio anticipato, versato dall'Organizzatore nonché ogni altro elemento utile per consentire il controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.

La dichiarazione dovrà essere visionata e siglata dal Commissario Sportivo delegato dalla CSAI o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio dei Commissari Sportivi ed allegata all'incartamento di chiusura della competizione. L'assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale può incorrere l'Organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare e competizioni e alle relative prove.

La stipulazione della polizza RCT non solleva i concorrenti e i conduttori da altre maggiori responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.

Per le condizioni assicurative del settore Rallies si rinvia alla N.S. 11, Art. 6.4..

### **2.3. Condizioni di polizza e di tariffa**

Le condizioni generali di polizza e le relative tariffe nei contratti assicurativi sono libere, secondo le direttive introdotte per i Paesi dell'Unione Europea.

Salvo diverse indicazioni nei regolamenti specifici dei diversi settori di attività, il massimale minimo da assicurare è di Euro 2.582.284,49.

### **3. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: DANNI FRA CONDUTTORI**

#### **Condizioni particolari di assicurazione**

**3.1.** Premesso che la C.S.A.I. - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana - contrae la presente polizza per conto dei conduttori delle gare sottoelencate, l'assicurazione è prestata per lesioni cagionate esclusivamente ad altri conduttori e/o ad ufficiali di gara, nonché per i danni alle autovetture in prova di qualificazione ed in gara sempre con esclusione dei danni all'autovettura condotta dal responsabile del danno, durante lo svolgimento delle seguenti gare automobilistiche e relative prove di qualificazione che a pena di decadenza della garanzia la C.S.A.I. si impegna a comunicare nella totalità:

- Gare automobilistiche di Turismo e Gran Turismo (tutti i Gruppi) - Sport - Prototipi (nazionali e internazionali) - Formule: 3, Renault, Campus, 2000, Ford, Fiat Fire - Autostoriche, (tutti i Gruppi).

Si prende atto che la garanzia non è operante per le gare di F. 1 - F. 3000, Velocità su Terra, Formula Challenge, Accelerazione, Rallycross, Slalom, Fuoristrada, Elettrosolari, Regolarità e altre manifestazioni non agonistiche.

La C.S.A.I. dietro espresso consenso dei conduttori la cui responsabilità è assicurata con la polizza in oggetto, autorizza l'Assitalia a risarcire, per i danni alle autovetture, direttamente i conduttori delle stesse, ancorché non proprietari, e la solleva pertanto da ogni pretesa e/o azione da parte dei proprietari.

**3.2.** L'Assicurazione è prestata per i seguenti massimali:

Euro 20.658,27 per ogni sinistro con il limite di Euro 10.329,14 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di:

Euro 5.164,57 per i danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Per i danni a cose, fermo il massimale di cui sopra, la garanzia è prestata con un scoperto del 10% per ciascun danno con il minimo di Euro 259.

N.B.: Si ricorda che il premio dell'Assicurazione RCT - Danni tra conduttori che i concorrenti devono versare all'Organizzatore contestualmente alla tassa di iscrizione, è comprensivo di accessori e imposte.

L'ammontare del premio non deve essere quindi conteggiato ai fini dell'IVA dovuta sulle tasse di iscrizione (v. NS 2 - Art. 3).

**3.3.** La presente garanzia è operante esclusivamente per i sinistri per i quali la responsabilità personale di un conduttore venga accertata sulla base dei rapporti ufficiali di gara e degli altri regolamenti ufficiali.

**3.4.** La garanzia non è operante per i danni la cui responsabilità sia dell'organizzatore della gara del proprietario dell'autodromo o dell'impianto dove si effettua la gara, ovvero di qualsiasi altra persona che non abbia partecipato quale conduttore alla specifica gara durante la quale è avvenuto l'evento dannoso.

La garanzia non è altresì operante qualora il veicolo danneggiato nel corso della competizione non venga sottoposto, a cura dell'interessato, ad accertamento tecnico dei danni alla fine della manifestazione comunque non oltre 3 gg. dal termine della stessa, presso un ispettorato liquidazione danni dell'Assitalia.

**3.5.** L'assicurazione non è operante per i rischi per i quali esiste l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge 24/12/1969 n. 990 e seguenti.

**3.6.** L'assicurazione non è altresì operante qualora il conduttore responsabile dell'evento dannoso non abbia i requisiti previsti dalle norme di legge e dal regolamento della Spett.le C.S.A.I. per partecipare al tipo di gara durante la quale è avvenuto il sinistro, (per le gare non espressamente trascritte nell'Art. 1)

**3.7.** Il premio per la presente assicurazione è così stabilito:

- per le gare di velocità in circuito descritte all'Art. 1 Euro 62 (comprensive di accessori e imposta) per ciascuna vettura verificata per la gara;

- per le gare di rally e velocità in salita descritta all'Art. 1 Euro 31 (comprensive di accessori e imposte) per ciascuna vettura verificata per la gara.

La garanzia si intende operante per le prove di qualificazione e per la relativa gara, la quale non superi la durata di 24 ore.

Qualora la gara superi le 24 ore i premi suddetti si intendono per giornata o per porzione di giornata.

Al riguardo si prende atto che le gare di velocità in salita, in circuito ed i rally nazionale di Coppa Italia e Cir Tappa Unica, i rally internazionali si intendono svolgentisi nelle 24; i rally internazionali si intendono svolgentisi nelle 48 ore anche se superano le 48 ore stesse.

**3.8.** Indicizzazione: i premi sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (già costo della vita) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua applicando ai premi indicati all'Art. 7 l'indice del mese di giugno dell'anno precedente a quello in cui viene rinnovato il contratto.

**3.9.** Ai fini della operatività della garanzia prestata con la presente polizza, l'Organizzatore di ciascuna gara è obbligato, al termine delle operazioni di verifica e comunque prima delle prove di qualificazione o gara, a comunicare a mezzo telegramma alla Società Assicuratrice il numero delle autovetture verificate e di conseguenza ad inviare all'Assitalia - Ufficio competizioni Ramo R.C. Generale - C.so d'Italia 33 - 00198 Roma - Tel. 06/84835959, Fax 06/84835995 gli elenchi delle autovetture verificate ed a versare il premio nell'importo determinato secondo i criteri di cui all'Art. 7 entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo - non festivo - all'effettuazione della gara.

**3.10.** Al termine di ogni trimestre di ciascuna annualità assicurativa ed entro 15 gg. dalla data di scadenza del trimestre stesso, la Spett.le Contraente si impegna a comunicare alla Società Assicuratrice il numero ed il tipo di gare effettuate nel trimestre medesimo e la Società Assicuratrice, emetterà regolare appendice con l'elenco di tutte le gare effettuate e con l'indicazione dell'importo totale dei premi versati per ciascuna gara effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 restando inteso che qualora l'importo totale indicato sia inferiore all'importo dovuto alla Società Assicuratrice in relazione alle gare effettuate ed ai premi unitari previsti all'art. 7), la Spett.le Contraente si impegna a corrispondere la relativa differenza.

**3.11.** Fermo restando quanto disposto agli Artt. 9) e 10), si conviene fra le Parti che il premio minimo comprensivo di accessori e tasse per ciascun trimestre non potrà essere inferiore a Euro 20.658,27.

Si prende atto altresì che, fermo restando un premio minimo irriducibile di Euro 82.663,10 (comprensivo di accessori e tasse), per ciascuna annualità assicurativa, il conguaglio di premio relativo al primo trimestre di ciascun anno solare (gennaio-marzo) verrà effettuato senza tenere conto del premio minimo di Euro 20.658,27 restando inteso che, in caso

di interruzione dell'attività della C.S.A.I. ovvero di diminuzione della stessa attività oltre il 25% rispetto a quella del 1985, deve essere rivisto il premio minimo garantito per l'annualità successiva.

**3.12.** Si conviene fra le parti che al perfezionamento della presente polizza la Spett.le Contraente corrisponderà l'importo di premio di Euro 6 a fondo perduto comprensivo di accessori e tasse.

**3.13.** La presente polizza ha durata annuale con tacito rinnovo in mancanza di disdetta formulata da una delle parti Contraenti almeno 30 gg. prima.

**3.14.** Per quanto non espressamente sopra descritto si intende valido e pienamente operante quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione impresse a stampa nel modello di polizza R.C. 16017.

#### **Denuncia Sinistri**

Gli Organizzatori sono obbligati a denunciare immediatamente e a mezzo raccomandata RR il oppure i sinistri avvenuti durante la competizione alla Assitalia, presso l'indirizzo di cui al precedente art. 9, allegando alla denuncia i rapporti degli Ufficiali di gara di cui sopra.

#### **4. INFORTUNI UFFICIALI DI GARA**

**4.1** Premesso che la CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana - contrae la presente polizza per conto degli Organizzatori, l'assicurazione viene prestata agli Ufficiali di Gara provinciali e Cronometristi, per gli infortuni verificatisi negli autodromi ed in tutte le sedi di gara dove ufficialmente designati durante lo svolgimento delle gare e prove ufficiali.

L'assicurazione vale altresì durante i viaggi di trasferimento resi necessari dall'espletamento delle funzioni predette effettuate oltre che a piedi, con uso dei normali mezzi di locomozione o di motocicli.

**4.2** I capitali di garanzia pro-capite vengono così stabiliti:

Euro 129.114,22 per il caso di morte;

Euro 129.114,22 per il caso di invalidità permanente;

fino a Euro 7.746,85 per il rimborso delle spese sostenute a seguito di ricovero in Ospedale o Clinica in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ivi compreso il concorso nel pagamento delle rette di degenza.

**4.3** Ai fini della operatività della garanzia prestata con la presente polizza, l'Organizzatore di ciascuna gara è obbligato a comunicare, a mezzo telegramma prima delle prove ufficiali e/o gara, il numero degli Ufficiali di Gara e Cronometristi impiegati e di conseguenza ad inviare gli elenchi nominativi ed a versare il premio nell'importo determinato di cui all'art. 4 entro e non oltre le ore 24.00 del giorno successivo - non festivo - all'effettuazione della gara all'ASSITALIA - Direzione Generale Agenzia Centrale - Ufficio Competizioni - Corso d'Italia 33 - 00198 Roma.

**4.4** Il premio (a carico degli organizzatori) comprensivo di accessori e tasse, viene fissato in Euro 8.00 per ogni persona per giornata o frazione di giornata.

#### **5. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI PROVOCATI**

##### **AI CONCORRENTI CONDUTTORI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI**

La CSAI ha contratto con la compagnia Assitalia una polizza che si estende anche alle eventuali spese di giudizio civile e/o penale che fosse promosso a carico degli Assicurati, fino ad esaurimento di ogni grado giurisdizionale entro i limiti previsti dall'art. 1917 del C.C. e cioè fino a Euro 30.987,41 per sinistro in aggiunta al massimale di polizza.

Gli organizzatori di tutte le gare che si svolgono in Italia, ad eccezione della F. 1, sono obbligati al pagamento del premio di Euro 11 per vettura verificata per gara giornata, comprese le relative prove di qualificazione (anche se disputate nei giorni precedenti).

#### **Condizioni particolari di assicurazione**

**5.1** Premesso che la CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana - contrae la presente polizza per conto degli organizzatori, degli ufficiali di gara e di tutti coloro che con essi collaborano istituzionalmente alla effettuazione delle gare automobilistiche previste dal calendario ufficiale escluse quelle di formula uno, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile loro incombente ai sensi di legge nella specifica attività o mansioni sopra richiamate per danni provocati ai concorrenti conduttori durante lo svolgimento delle gare automobilistiche e relative prove di qualificazione che - a pena di decadenza dalla garanzia - la CSAI si impegna a comunicare nella totalità.

**5.2** Si precisa che la garanzia non è operante per i rischi di responsabilità per i quali esiste l'obbligo di copertura ai sensi della legge 24-12-1969, n. 990 e seguenti nonché per quelli della proprietà e dell'esercizio degli impianti di gara.

**5.3** L'assicurazione è prestata per il massimale unico di Euro 129.114,22. Le spese di difesa di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono in aggiunta al massimale sopra indicato, entro i limiti di un quarto e cioè entro il limite di Euro 30.987,41.

**5.4** Il premio per la presente assicurazione è stabilito in Euro 11 per ciascuna autovettura verificata per gara giornata comprese le relative prove di qualificazione. Qualora la gara superi le 24 ore il premio suddetto verrà integrato in ragione di ulteriori Euro 11 per vettura verificata per giornata o per porzione di giornata.

**5.5** Ai fini dell'operatività della garanzia prestata con la presente polizza, l'organizzatore di ciascuna gara è obbligato, al termine delle operazioni di verifica e comunque prima delle prove di qualificazione o della gara, a comunicare a mezzo telegramma alla Società Assicuratrice il numero delle autovetture verificate e di conseguenza ad inviare gli elenchi delle autovetture verificate e a versare il premio nell'importo determinato secondo i criteri di cui all'art. 4 entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo non festivo - alla effettuazione della gara.

**5.6** Al termine di ogni trimestre di ciascuna annualità assicurativa ed entro 15 giorni dalla data di scadenza del trimestre medesimo, la Spett.le Contraente si impegna a comunicare alla Società Assicuratrice il numero delle vetture partecipanti alle gare effettuate nel trimestre medesimo e la Società Assicuratrice emetterà regolare appendice con l'elenco di tutte le gare effettuate e con l'indicazione dell'importo totale dei premi versati per ciascuna gara effettuata secondo quanto previsto dall'art. 4 restando inteso che qualora l'importo totale indicato sia inferiore all'importo dovuto alla Società Assicuratrice in relazione alle gare effettuate ed ai premi previsti, la Spett.le Contraente si impegna a corrispondere la relativa differenza.

**5.7** Si conviene fra le parti che al perfezionamento della presente polizza la Spett.le Contraente corrisponderà l'importo di premio di Euro 7 a fondo perduto (comprensivo di accessori e tasse).

**5.8** La presente polizza ha durata annuale con tacito rinnovo di mancanza di disdetta formulata da una delle parti Contraenti meno tre mesi prima della scadenza.

**5.9** L'organizzatore deve denunciare ciascun sinistro a mezzo telegramma o telex da inviare ad Assitalia - Ramo R.C. Generale - Corso d'Italia n. 33, 00198 Roma, Tel. 06/84835959 - Fax 06/84835995 - immediatamente dopo il fatto e far seguire, entro 3 giorni dal fatto stesso o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata narrazione con l'indicazione delle conseguenze, del nome e domicilio dei danneggiati, dei rapporti dei commissari di gara, la data, il luogo e le cause del sinistro stesso.

L'organizzatore deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

**5.10** Per quanto non espressamente sopra descritto si intende valido e pienamente operante quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione impresse a stampa nel modello di polizza R.C. 16017.